



C O M U N E D I A V I A N O

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ	1
ART. 2 – PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	1
ART. 3 – MATERIA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO	1
ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	1
ART. 5 – DESTINATARI	1
TITOLO II – AREE DI INTERVENTO	2
ART. 6 – AREE DI INTERVENTO	2
ART. 7 – AREA DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E DI AIUTO ALLA PERSONA	2
ART. 8 – AREA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, FORMATIVE E DELL’INFORMAZIONE	2
ART. 9 – AREA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	3
ART. 10 – AREA DELLA TUTELA DEI VALORI E DEI BENI MONUMENTALI, STORICIE TRADIZIONALI	3
ART. 11 – AREA DELLA PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	3
TITOLO III – PROCEDURE	4
CAPO I – NORME RELATIVE ALLE INIZIATIVE	
ART. 12 - INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE	4
ART. 13 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DEI PROGETTI	4
ART. 14 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 15 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PROGETTI	4
ART. 16 - PRINCIPI GENERALI PER L’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	5
ART. 17 - SPESE NON AMMISSIBILI	5
ART. 18 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	5
ART. 19 - PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI	6
ART. 20 - CONTROLLI	6
ART. 21 - DECADENZE	6
CAPO II – NORME RELATIVE ALL’ ATTIVITÀ ORDINARIA	
ART. 22 - INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL’ ATTIVITÀ ORDINARIA	7
ART. 23 - CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L’ ATTIVITÀ ORDINARIA	7
ART. 24 - CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO IMMOBILI COMUNALI	7
ART. 25 - RICHIESTE	7
ART. 26 - CONTENUTO DELL’ ISTANZA DI AMMISSIONE PER ATTIVITÀ ORDINARIA	8
ART. 27 - TERMINI	8
ART. 28 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ ATTIVITÀ ORDINARIA	8
ART. 29 - PRINCIPI GENERALI PER L’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	8
ART. 30 - SPESE NON AMMISSIBILI E PARZIALMENTE AMMISSIBILI	8
ART. 31 - PUBBLICITÀ DELLE SOVVENZIONI E CONTROLLI	9
ART. 32 - DECADENZE	9
TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE	10
ART. 33 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI	10
ART. 34 - PATROCINIO	10
ART. 35 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI	11
ART. 36 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ACQUISTO DI BENI MOBILI	11
TITOLO V – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	12
ART. 37 - ISTITUZIONE DELL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	12
ART. 38 - SEZIONI DELL’ ALBO	12
ART. 39 - CONDIZIONI PER L’ ISCRIZIONE ALL’ ALBO	12
ART. 40 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE	13
ART. 41 - CANCELLAZIONE DALL’ ALBO	13
ART. 42 - PUBBLICITÀ DELL’ ALBO	13
ART. 43 - AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI	13
ART. 44 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	14
ART. 45 - ADEMPIMENTI	14
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 46 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO	15
ART. 47 - ESCLUSIONI	15
ART. 48 - NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune favorisce la nascita e l'attività delle diverse associazioni sul territorio per contribuire al miglioramento civile, sociale, culturale, spirituale ed economico della comunità locale.
2. Il Comune riconosce a tutte le associazioni l'autonomia e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto comunale e mette a disposizione della comunità gli strumenti necessari a coinvolgerla nell'attività amministrativa, secondo i principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

Art. 2 – Principio di sussidiarietà.

Questo regolamento disciplina il modo con cui il Comune dà i contributi alle associazioni con lo scopo di realizzare il principio di sussidiarietà che si basa sul presupposto che i pubblici poteri intervengono in funzione "sussidiaria" di programmazione e coordinamento solo quando le associazioni non possono raggiungere gli obiettivi stabiliti o quando il Comune può raggiungerli nel modo migliore e più economico.

Art. 3 – Materia disciplinata dal regolamento.

La presente normativa disciplina, in attuazione della L. n. 241/90 e della L.R. n. 7/2000, gli interventi del Comune di Aviano in materia di promozione delle associazioni e organizzazioni di volontariato nel rispetto dell'ordinamento comunitario, della Costituzione, nonché degli art. 26 e 27 dello Statuto Comunale.

Art. 4 – Ambito di attuazione del regolamento

Questo Regolamento riguarda:

1. i contributi per l'attività che abitualmente l'associazione svolge nell'arco di un anno;
2. i finanziamenti per manifestazioni, progetti, interventi o iniziative;
3. i finanziamenti per le iniziative che le associazioni organizzano per conto o in collaborazione con il Comune;
4. i vantaggi economici (o contributi indiretti) che derivano dalla utilizzazione saltuaria di cose ed edifici di proprietà del Comune (o di cui comunque il comune può disporre), di cui all' art. 24 del presente regolamento;
5. i vantaggi economici che derivano dalla utilizzazione di servizi gratuiti o con tariffa agevolata, di cui all' art. 43 del presente regolamento;
6. i vantaggi economici che derivano dall'aver utilizzato prestazioni dei dipendenti comunali;
7. il patrocinio gratuito, che dimostra la stima dell'amministrazione nei confronti dell'iniziativa;
8. le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni.

Art. 5 – Destinatari

1. In base alle norme di questo regolamento, possono ricevere contributi o altre forme di finanziamento,;
 - a) le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni iscritte all'Albo di cui al Capo V;
 - b) gli enti pubblici, quando svolgono attività a favore della popolazione comunale;
 - c) gli enti privati, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni con personalità giuridica, la cui attività è svolta principalmente a favore della popolazione del Comune e del suo patrimonio;
 - d) solo in casi eccezionali si assegnano – ai sensi dell' art. 33 del presente regolamento -contributi a comitati ed associazioni non riconosciute che non sono iscritti all'albo. In questo caso occorre che le associazioni non abbiano fini di lucro, che l'attività sia di grande vantaggio e interesse per la comunità.
2. La costituzione dell'associazione o del comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune.

TITOLO II – AREE DI INTERVENTO

Art. 6 – Aree di intervento

1. Il comune può concedere finanziamenti in genere per sostenere questi settori di attività:
 - a) attività di utilità sociale e di aiuto alla persona;
 - b) attività culturali, educative, formative e dell'informazione;
 - c) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) tutela dei valori e dei beni monumentali, storici e locali;
 - e) promozione turistica e sviluppo economico;
2. La Giunta non può accogliere richieste di contributi che riguardino iniziative o attività che non si svolgono nel territorio comunale e che non interessano la comunità.

Art. 7 – Area delle attività di promozione sociale e di aiuto alla persona

1. I contributi concessi dal Comune a favore di attività e di iniziative di promozione sociale e di aiuto alla persona hanno queste finalità:
 - a) il miglioramento della qualità della vita di singoli e/o di categorie di persone;
 - b) la tutela ed educazione alla salute dei cittadini;
 - c) lo sviluppo di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
 - d) le attività di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, che derivano da un reddito insufficiente, da difficoltà sociali e dalla mancanza di autonomia;
 - e) prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
 - f) la collaborazione di cittadini singoli e/o associati alla organizzazione dei servizi ed interventi di assistenza e sicurezza sociale;
 - g) solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo.

Art. 8 - Area delle attività culturali, educative, formative e dell'informazione

1. I contributi concessi dal Comune a favore di attività e di iniziative culturali, educative, formative e dell'informazione hanno queste finalità:
 - a) la promozione delle varie forme di espressione della persona: artistica, letteraria, teatrale, musicale, mass mediale, ecc;
 - b) l'educazione civica, umana e spirituale del cittadino, soprattutto dei giovani;
 - c) l'educazione e formazione permanente degli adulti;
 - d) la promozione e il coinvolgimento sociale e civile dell'anziano;
 - e) la diffusione e la facilitazione all'accesso degli strumenti di informazione (libri, testi, banche dati, quotidiani, riviste, internet, ecc);
 - f) la realizzazione di incontri e scambi a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - g) la promozione del diritto alla studio attraverso interventi che favoriscono la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli, in condizioni economiche disagiate;
 - h) la promozione della cultura, delle tradizioni e delle storie locali;
 - i) la realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
 - j) la realizzazione di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico artistico ed archeologico di interesse locale;
 - k) iniziative volte alla valorizzazione e alla salvaguardia della natura e dell'ambiente;
 - l) educazione alla riduzione, recupero, riciclaggio.

Art. 9 – Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. I contributi concessi dal Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative del tempo libero hanno queste finalità:
 - a) educazione dei giovani attraverso lo sport;
 - b) la pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale;
 - c) la formazione sportiva dei giovani;
 - d) le attività fisico-motorie che si svolgono in gruppo o squadra;
 - e) l'attività ricreativa e quella di gruppo, che si svolge nel tempo libero;
 - f) l'attività di divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo.

Art. 10 – Area della tutela dei valori e dei beni monumentali, storici e tradizionali

1. I contributi concessi dal Comune per la tutela dei valori e dei beni monumentali, storici e locali hanno queste finalità:
 - a) valorizzazione delle opere d'arte e delle bellezze monumentali presenti nel territorio comunale;
 - b) promozione e diffusione della cultura e tradizione locale;
 - c) ricerca storica e di salvaguardia del patrimonio culturale locale;
 - d) recupero dell'identità storico-culturale delle frazioni e dei borghi.

Art. 11 – Area della promozione turistica e sviluppo economico

1. I contributi concessi dal Comune per la promozione turistica e sviluppo economico hanno queste finalità:
 - a) promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali;
 - b) organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che promuovono le attività economiche e turistiche presenti nel territorio comunale;
 - c) promozione e diffusione dei prodotti tipici locali;
 - d) sviluppo del turismo sociale, della terza età e giovanile;
 - e) promozione delle strutture economiche presenti nel territorio comunale.

TITOLO III – PROCEDURE

CAPO I – NORME RELATIVE ALLE INIZIATIVE

Art.12 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale per il sostegno delle iniziative

1. L'amministrazione Comunale procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi indicando le aree da sostenere prioritariamente tra quelle indicate all' art. 6.
2. Salva l'emaneazione di bandi in relazione a interventi particolari e finalizzati, disciplinati da fonte specifica, ogni anno, entro il mese di marzo il Responsabile del Servizio competente, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, emana un bando per ogni area di intervento che la Giunta ha individuato per la concessione di contributi economici e altre agevolazioni per il sostegno delle iniziative delle associazioni che operano nel territorio comunale. Il bando individuerà l'arco temporale in cui tali iniziative dovranno essere realizzate.
3. L' Amministrazione Comunale può definire di propria iniziativa ulteriori bandi indicando l'ambito e le caratteristiche delle iniziative finanziabili, sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle.
4. L' Amministrazione Comunale valorizza manifestazioni, iniziative, progetti che coinvolgono altre associazioni oltre a quella che organizza l'evento, promuovendo e sostenendo l'attività di cooperazione/partenariato tra le stesse.
5. Ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio possono essere individuati nel bando appositamente predisposto ogni anno per l'erogazione di contributi economici e utilità diverse di cui al precedente art. 6.

Art. 13 – Presentazione e contenuto dei progetti

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti nei bandi pubblici.
2. Ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio possono essere individuati nel bando appositamente predisposto ogni anno per l' erogazione di contributi economici e utilità diverse di cui al precedente art. 6.

Art. 14 – Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Aviano e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell' esito della valutazione del progetto.

Art. 15 – Modalità di selezione dei progetti

1. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.

2. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati nei bandi pubblici da una commissione di valutazione presieduta dal responsabile del servizio competente e altri due dipendenti designati dal medesimo che provvede altresì alla formazione della graduatoria e all'indicazione dei contributi concessi, sulla base della domanda e secondo i criteri citati nel bando;
3. Acquisiti gli esiti della valutazione della commissione, la Giunta Comunale approva:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo concesso in relazione alla disponibilità di bilancio, nonché di eventuali progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. La delibera di approvazione è pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Aviano.
5. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 16 – Principi generali per l'ammissibilità delle spese

La spesa per essere ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:

- a) essere relativa all'iniziativa finanziata;
- b) essere generata durante il periodo di durata dell'iniziativa finanziata ed essere sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) essere sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento;

Art. 17 – Spese non ammissibili

Ogni singolo bando prevederà le tipologie di spesa non ammissibili.

Art. 18 – Modalità di liquidazione

1. La liquidazione del contributo è disposta, a conclusione dell'iniziativa, su presentazione da parte del rappresentante legale di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, allegata al bando, che dovrà contenere fra l'altro:
 - a) relazione dell'iniziativa svolta;
 - b) rendiconto di tutte le spese sostenute per la realizzazione della stessa iniziativa, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante;
 - c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;
2. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto finanziato. Il contributo assegnato concorrerà alle entrate dell'iniziativa, nei limiti del pareggio di bilancio dell'iniziativa stessa. Lo stesso potrà essere rideterminato qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori alla somma delle entrate conseguite, incluso il contributo concesso.
3. Su richiesta motivata da parte del beneficiario possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 50% dello stesso.

Art. 19 - Pubblicità delle sovvenzioni

1. Gli atti relativi ai beneficiari che hanno ricevuto contributi, regolati da questo regolamento, anche per un importo inferiore a € 1.000,00, sotto qualsiasi forma, sono pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web istituzionale del Comune di Aviano.
2. Anche l'obbligo relativo alla predisposizione dell' “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica” è assolto dalla pubblicazione sul sito web comunale.

Art. 20 – Controlli

1. L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, in misura non inferiore al 3%, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo
2. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione, salve le conseguenze previste per le false dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000.

Art. 21 - Decadenze

1. Il soggetto cui è stato assegnato un contributo perde il diritto di ottenerlo se si verifica una di queste condizioni:
 - a) l'iniziativa per la quale il contributo è stato richiesto non è stata realizzata;
 - b) il rendiconto non è stato presentato nei termini fissati dal regolamento;
 - c) il programma dell'iniziativa è stato cambiato sostanzialmente senza chiedere prima l'autorizzazione all'amministrazione;
 - d) il comportamento del soggetto che ha ricevuto il contributo è in contrasto con i programmi e le finalità dell'amministrazione comunale;
 - e) non sono state eseguite le prestazioni previste da un eventuale contratto tra Comune e associazione;
 - f) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il biennio successivo;
2. La liquidazione del contributo è sospesa quando si presentano situazioni che richiedono chiarimenti e il contributo può anche essere tolto, se le verifiche confermeranno la presenza delle irregolarità.
3. Per recuperare le somme già versate si osservano le norme di legge.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile del procedimento.

CAPO II – NORME RELATIVE ALL’ATTIVITA’ORDINARIA

Art.22 - Indirizzi dell’Amministrazione Comunale per il sostegno dell’attività ordinaria

L'amministrazione Comunale procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi per il sostegno dell’ attività ordinaria delle associazioni iscritte all’ Albo.

Art. 23 - Criteri di sostegno economico per l’attività ordinaria.

- 1) La Giunta comunale assegna i contributi per l’attività ordinaria sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la coerenza che tali attività hanno rispetto ai progetti o ai programmi dell’ amministrazione;
 - b) valutazione del bilancio di previsione;
 - c) la partecipazione alle iniziative organizzate insieme da Comune e associazioni.
- 2) Tutte le proposte sono confrontate tra loro. Se ci sono più proposte considerate meritevoli di sostegno, le risorse sono distribuite secondo criteri di equità.
- 3) In deroga al presente articolo e in considerazione del rilevante interesse pubblico ricollegabile all’attività, i contributi concessi alle associazioni che gestiscono immobili per finalità pubbliche e senza scopo di lucro seguono i criteri indicati dall’art. 24

Art. 24 - Criteri di sostegno economico per l’attività ordinaria ad associazioni che gestiscono immobili comunali.

- 1) L’amministrazione comunale può erogare alle associazioni che gestiscono immobili ed impianti per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, un contributo che tenga conto della particolare complessità e onerosità dell’attività stessa.
- 2) Il contributo erogato sulla base delle spese inerenti al normale esercizio dell’ attività istituzionale non potrà superare il 75% della spesa complessiva.
- 3) l’importo assegnato sarà correlato alla fruizione pubblica dell’ immobile da parte di soggetti diversi dall’ assegnatario.

Art. 25 - Richieste

Le domande di contributo per l’attività ordinaria possono essere redatte secondo i modelli predisposti dagli uffici comunali.

Le domande devono, in ogni caso, indicare:

- a) i requisiti richiesti dal regolamento per partecipare all’assegnazione dei contributi;
- b) le finalità a cui i contributi concessi saranno destinati;
- c) la dichiarazione che l’associazione che fa la richiesta non è un partito politico, né un ramo di un partito politico;
- d) la firma del rappresentante legale, che dichiara di conoscere il regolamento.

Art. 26- Contenuto dell'istanza di ammissione per attività ordinaria

1. La domanda di contributo per l'attività ordinaria delle associazioni deve essere accompagnata da questi documenti:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello in cui si chiede il contributo;
 - b) bilancio preventivo dell'anno in cui si chiede il contributo;
 - c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui si chiede il contributo;
 - d) programma dell'attività da svolgere durante l'anno in cui si chiede il contributo.
2. Nella domanda si deve dichiarare anche :
 - a) se nel corso dell'anno sono stati chiesti o assegnati altri contributi da altri enti pubblici e di quale importo;
 - b) se l'associazione svolge un'attività imprenditoriale;
 - c) il nome della persona che è autorizzata a riscuotere il contributo per conto dell'associazione e l'indicazione del conto corrente bancario o postale.

Art. 27 - Termini

Le richieste di contributi per l'attività ordinaria devono essere presentate al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, per permettere una corretta programmazione dei soldi stanziati in bilancio.

Art. 28 - Modalità di erogazione di contributi per l'attività ordinaria

1. Il contributo erogato non potrà superare il 75% delle spese sostenute per l'attività istituzionale svolta durante l'anno, in cui il contributo è stato concesso e, comunque, non oltre il pareggio di bilancio.
2. La liquidazione del contributo avverrà in due fasi: un acconto pari al 75% dell'importo concesso nell'anno in cui il contributo è stato assegnato e la seconda del 25% entro 60 giorni dalla presentazione del bilancio.
3. A tal fine il rappresentante legale dell' associazione dovrà presentare una di dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale indicherà l'elenco delle spese sostenute per l'attività istituzionale dell' associazione per un importo almeno pari al contributo concesso, corredata da un documento di identità, da una copia del bilancio dell' associazione e da una relazione sull' attività svolta
4. In sede di valutazione del rendiconto non saranno considerate le spese relative ad iniziative già destinatarie di contributo da parte di questo ente.
5. Quando un'associazione riceve contributi per più anni consecutivi, l'acconto per l'anno in corso, è versato solo se è già stato presentato e verificato il rendiconto per l'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 29 – Principi generali per l'ammissibilità delle spese

La spesa per essere ammissibile deve rispettare i seguenti principi generali:

- a) essere relativa all'attività istituzionale dell'associazione;
- b) essere generata durante l'annualità per la quale si richiede il contributo;

Art. 30 – Spese non ammissibili e parzialmente ammissibili

- a) non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto, spese relative a prestazioni del presidente, spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione;
- b) imposta sul valore aggiunto (iva), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) tasse e imposte salvo quelle riguardanti le spese erariali, contributive, assicurative relative ad ingaggi, alloggi o imposta sulla pubblicità;
- d) contributi in natura;

- e) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) costi oneri finanziari;
- i) le spese di vitto, alloggio e rinfreschi sono ammissibili nella misura massima del 40% della spesa sostenuta;
- j) la percentuale di ammissibilità delle spese di cui al punto i) potrà essere variata con delibera di giunta adeguatamente motivata e comunque non potrà superare l'80% della spesa sostenuta.

Art. 31 – Pubblicità delle sovvenzioni e Controlli

Si applicano, in quanto compatibili, le precedenti disposizioni in materia di pubblicità delle sovvenzioni e controlli di cui agli art. 19 e 20 del presente regolamento.

Art. 32 – Decadenze

1. Il soggetto cui è stato assegnato un contributo perde il diritto di ottenerlo se si verifica una di queste condizioni:
 - a) il rendiconto non è stato presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
 - b) il comportamento del soggetto che ha ricevuto il contributo è in contrasto con i programmi e le finalità dell'amministrazione comunale;
 - c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il biennio successivo;
2. La liquidazione del contributo è sospesa quando si presentano situazioni che richiedono chiarimenti e il contributo può anche essere tolto, se le verifiche confermeranno la presenza delle irregolarità.
3. Per recuperare le somme già versate si osservano le norme di legge.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del Responsabile del procedimento.

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 33- Contributi straordinari sostegno di iniziative e manifestazioni particolari

1. L'erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o altri enti pubblici o privati, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale/internazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (perseguitati politici, a sostegno della democrazia, della libertà e dei diritti umani; particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, legalità...) o al fine di favorire la realizzazione di iniziative e manifestazioni non previste e non prevedibili che interessino una larghissima parte della popolazione residente;
2. Fatto salvo quanto disposto dall' art. 12 c. 3 del presente regolamento, la Giunta Comunale può concedere, altresì, in via straordinaria, contributi per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
 - a) che la domanda di contributo sia presentata dal 30 giugno al 31 di ottobre di ogni anno;
 - b) che l'iniziativa o manifestazione si svolga nel secondo semestre di ogni anno;
 - c) che l'importo del contributo non superi l'ammontare del contributo massimo assegnato attraverso i bandi emanati entro fine marzo dello stesso anno;
 - d) che la domanda di contributo straordinario per la stessa manifestazione o iniziativa non sia stata presentata nei due anni precedenti.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il contributo verrà assegnato con Delibera di Giunta Comunale e sarà determinato nell'ambito delle disponibilità iscritte in bilancio. Si applicano in quanto compatibili le precedenti disposizioni in materia di documentazione, liquidazione, decadenza.

Art. 34 – Patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio morale del Comune ad una manifestazione, l'interessato deve presentare una richiesta scritta, firmata dal legale rappresentante dell'associazione e indirizzata al Sindaco. La richiesta va presentata almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e deve contenere la descrizione dell'iniziativa, la data e luogo di svolgimento, l'indicazione delle finalità, l'eventuale presenza di sponsor o di altri finanziatori.
2. Il patrocinio è gratuito e viene concesso dal Sindaco o dall'Assessore competente. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'assegnazione di benefici economici. Per effetto della concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'iniziativa in oggetto con la frase "con il patrocinio del Comune di Aviano".
3. Alle associazioni che hanno ottenuto il patrocinio la Giunta Comunale con atto deliberativo, rispettando i criteri, può concedere:
 - collaborazione tecnica del personale comunale;
 - l'uso gratuito degli immobili comunali per un loro utilizzo occasionale e straordinario;
 - l'uso gratuito di transenne , segnaletica ecc., necessarie allo svolgimento della manifestazione e/o iniziativa.

Art. 35 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI

1. I contributi possono essere concessi anche per:

- la realizzazione da parte dell'associazione di lavori di manutenzione straordinaria relativi a beni immobili di proprietà comunale nella disponibilità dell'associazione/ente, se previste nel contratto di comodato o di affidamento in gestione a cui si rimanda per la loro puntuale descrizione.

Tali lavori dovranno essere eseguiti rispettando le vigenti norme in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e non potranno riguardare gli impianti per i quali la normativa prevede la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; gli stessi dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo la normativa vigente.

2. La domanda di contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione di cui al co. 1 dovrà essere accompagnata oltre che dagli allegati tecnici ed economici (per questi ultimi si richiede la presentazione di almeno due preventivi di spesa), da una breve relazione che illustri le migliorie sull'immobile comunale che dovranno essere destinate al miglioramento della fruibilità dello stesso e all'ampliamento dell'attività associativa a favore della cittadinanza;

3. Il contributo erogato dal Comune può arrivare al 100% della spesa sostenuta con presentazione di fattura o perizia di stima; non sono ammissibili gli oneri relativi alle prestazioni degli associati;

Art. 36 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ACQUISTO DI BENI MOBILI

1. I contributi possono essere concessi anche per:

- l'acquisto di beni mobili e/o attrezzature ammortizzabili destinati a fini istituzionali nella misura massima del 60% della spesa sostenuta;

2. L'amministrazione Comunale procede anno per anno al riparto su appositi capitoli di bilancio delle risorse che intende destinare ai contributi per l'acquisto di beni mobili e/o attrezzature destinate a fini istituzionale dell'associazione/ente;

3. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, emana un bando per la concessione di contributi economici per l'acquisto di beni mobili e/o attrezzature ammortizzabili e destinati a fini istituzionali nella misura massima del 60% della spesa sostenuta.

TITOLO V – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 37 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni

1. Il Comune istituisce l' "albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato" (da ora in poi è chiamato "albo"). L'albo ha lo scopo di riconoscere, valorizzare e favorire le associazioni e l'attività che svolgono sul territorio senza fini di lucro a favore della comunità
2. Attraverso l'iscrizione all'albo, il Comune riconosce che l'attività svolta dall'associazione è rilevante per la vita della comunità e aiuta a diffondere la partecipazione di tutti alla vita sociale e culturale.
3. L'albo è anche un registro ufficiale di associazioni, enti e istituzioni. Con gli iscritti all'albo, l'amministrazione può concludere accordi per la gestione dei servizi presenti nel territorio può stabilire collaborazioni temporanee o durature.
4. Solo le associazioni iscritte all'albo possono chiedere e ottenere un contributo per l'attività ordinaria annuale
5. Alle associazioni iscritte all'albo che organizzano manifestazioni ed iniziative di rilevante interesse per la comunità, il Comune, su espressa richiesta, comunica propri elenchi di indirizzi allo scopo di sostenere la riuscita della manifestazione stessa.

Art. 38 - Sezioni dell'Albo

1. L'albo è suddiviso in:
 - a) associazioni di utilità sociale e di aiuto alla persona;
 - b) associazioni culturali, educative, formative e dell'informazione;
 - c) associazioni sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) associazioni per la tutela dei valori e dei beni monumentali, storici e locali;
 - e) associazioni per la promozione turistica e sviluppo economico;
 - f) associazioni di carattere vario
2. Ogni associazione deve indicare in quale settore opera tra quelli appena descritti, e che tipo di organizzazione ha (sono indicate dalla legge: volontariato, promozione sociale, onlus, organizzazioni non governative).
3. Ogni associazione può iscriversi in più settori.
4. Le associazioni iscritte nella sezione c) del previgente regolamento, denominata "associazioni per la pace, dei diritti umani e della solidarietà internazionale", saranno accorpate alla sezione a) di questo regolamento;
5. Le associazioni iscritte nella sezione h) del previgente regolamento, denominata "associazioni per la tutela dei valori e dei beni ecologici e ambientali" saranno accorpate alla sezione f) di questo regolamento.

Art. 39 - Condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Le associazioni che chiedono l'iscrizione all'albo devono:
 - a) svolgere la loro attività – o almeno parte di essa - in Comune;
 - b) essere costituite in base alle norme di legge da almeno 180 giorni;
 - c) avere la sede in Comune oppure essere associate ad associazioni ed enti nazionali o previsti per legge;
2. Possono chiedere l'iscrizione anche le associazioni che hanno carattere nazionale e regionale se una loro sezione svolge l'attività in Comune.
3. Lo statuto dell'associazione che chiede l'iscrizione all'albo deve dichiarare che:
 - a) l'associazione non ha scopo di lucro;
 - b) che le cariche associative sono assegnate attraverso elezioni;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 40 - Contenuto della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco e indica:
 - a) il nome dell'associazione;
 - b) i fini perseguiti, che non possono essere di lucro;
 - c) generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) del legale rappresentante;
 - d) indirizzo della sede;
 - e) il settore di attività svolta dalla Associazione (tra quelli indicati all'articolo 38);
 - f) l'elenco dettagliato delle attività svolte durante l'anno precedente nel territorio;
 - g) l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA (se c'è);
 - h) l'impegno a non difendere e non promuovere gli interessi economici, politici, sindacali e di categoria, di qualunque associato (come richiesto dall'articolo 3 della L. R. 7 marzo 1995, n. 10).
2. I documenti da presentare insieme alla domanda sono:
 - a) copia dell'atto di costituzione e dello Statuto. Se l'associazione è una sezione locale di un'organizzazione nazionale, deve presentare lo statuto nazionale e copia del certificato di iscrizione all'associazione nazionale;
 - b) elenco dei nomi di chi ha incarichi nell'associazione;
 - c) relazione precisa sull'attività svolta dall'associazione locale;
 - d) copia dell'ultimo bilancio approvato.
3. Se l'associazione è iscritta all'albo regionale o provinciale delle organizzazioni di volontariato, basta presentare una dichiarazione con il numero di iscrizione all'albo regionale o provinciale.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile dell'Ufficio Segreteria verifica che l'associazione abbia tutti i requisiti richiesti e, quindi, dispone l'iscrizione all'albo. Se il responsabile nega l'iscrizione all'albo, nello stesso termine di 60 giorni deve comunicarlo all'associazione e spiegare i motivi.
5. L'Ufficio Segreteria ha il compito di aggiornare l'albo e accertare che l'associazione conservi i requisiti necessari per l'iscrizione. Per questo, le associazioni devono comunicare al Comune ogni modificazione dei requisiti e i documenti richiesti, entro 30 giorni dalle modificazioni.

Art. 41 - Cancellazione dall'Albo

1. Il responsabile dell'Ufficio segreteria cancella dall'albo l'associazione che perde i requisiti necessari, di cui all'art. 39 del presente regolamento, per farne parte.
2. La cancellazione dall'albo ha per conseguenza la fine di ogni accordo tra associazione e comune.
3. L'Ufficio, ai fini della regolare tenuta dell'albo, può svolgere in qualsiasi momento delle verifiche, anche a campione, volte ad accertare il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'albo delle associazioni, e se del caso, provvederne alla relativa cancellazione.

Art. 42 - Pubblicità dell'albo

1. Il Comune pubblica l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.

Art. 43 - Agevolazioni e benefici fiscali.

Per le associazioni iscritte all'albo sono possibili alcune agevolazioni per lo svolgimento di iniziative che interessano la comunità.

Art. 44 - Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni associazione iscritta all'albo può presentare istanze, petizioni o proposte al sindaco che deve rispondere seguendo le regole stabilite nello statuto e negli altri regolamenti comunali, come ad esempio quello sul diritto di accesso e sul procedimento.

Art. 45 – Adempimenti

1. Le associazioni iscritte all' albo devono fare il bilancio e, nel bilancio, indicare i beni, i contributi e ogni altra forma di entrata. Le associazioni devono anche indicare come viene approvato il bilancio da parte dei soci.
4. Le associazioni iscritte all' albo devono, inoltre, comunicare l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Osservanza del Regolamento

1. Gli atti disposti dal comune in materia di associazioni devono richiamare gli articoli di questo regolamento che li riguardano.

Art. 47 - Esclusioni

1. Questo regolamento non riguarda:
 - a) i contributi erogati su delega di altri soggetti;
 - b) i contributi assegnati da altri enti, trasferiti al Comune che poi li versa alle associazioni;
 - c) i contributi o le sovvenzioni previste dalle leggi statali o regionali oppure da altre convenzioni;
 - d) i finanziamenti che dipendono da accordi tra Comune e soggetti terzi (estranei al contributo) nel caso in cui gli accordi prevedano obblighi per tutte e due le parti.

Art. 48 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, le istruttorie relative ad eventuali richieste di contributi per iniziative, già pervenute all'ufficio protocollo di questo Ente, saranno regolate dal precedente regolamento approvato con D.C.C. n. 6 del 06.02.2017.
2. Questo regolamento entra in vigore quando sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Regolamento modificato con D.C.C. n. 51 del 05.10.2018